ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 per l'ampliamento ed il potenziamento di un'offerta formativa integrata tra percorsi di istruzione di primo livello presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

La **Regione del Veneto,** di seguito denominata "Regione", con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, alla Formazione, alle Competenze e alle Politiche culturali, dott.ssa Valeria Mantovan, delegata dal Presidente;

E

l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, di seguito denominato "USRV", con sede a Venezia-Mestre, Via Forte Marghera 191, codice fiscale 80015150271, rappresentato dal Direttore Generale, dott. Marco Bussetti;

di seguito denominate "**le Parti**";

VISTI

- il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’art. 138;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, come modificata dall’articolo 64, comma 4 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell’obbligo di istruzione;
- il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 “*Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9 recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 che approva il “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- le Linee Guida, di cui all'art. 11, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (di seguito CPIA), comprese nel Decreto Interministeriale del 12 marzo 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale l'8 giugno 2015;
- la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, DGOSV prot. n. 7755 del 3 maggio 2019 "Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2019-2020", confermata per l'anno scolastico 2025/2026 dalla nota DGTVET prot. n. 1004 del 19 maggio 2025;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante la "*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, siglato in Conferenza Stato Regioni il 1°

agosto 2019, recepito con il Decreto Interministeriale n. 56 del 7 luglio 2020;

- il Decreto dell'USRV, protocollo MIUR.AOODRVE n. 10422 del 26 agosto 2014, con il quale, con effetto dal 1° settembre 2014, sono costituiti rispettivamente i CPIA di Verona e Treviso;
- il Decreto dell'USRV, protocollo MIUR.AOODRVE n. 1933/E6a del 17 febbraio 2015, con il quale, con effetto dal 1° settembre 2015, sono costituiti rispettivamente i CPIA di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", Capo VII, art. 45, c. 2, riguardante l'iscrizione scolastica di minori stranieri;
- l'art. 3, comma 2, del sopra menzionato D.P.R. n. 263/2012, riguardante la possibilità di iscrivere studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età nei percorsi dei CPIA del Veneto, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze;
- la D.G.R. n. 945 del 31/07/2023 "Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la disciplina dell'inserimento di studenti quindicenni nei percorsi di istruzione di primo livello dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti del Veneto, nel triennio 2023/2026. D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, art. 3, comma 2";
- la D.G.R. n. 1519 del 20/11/2025 "Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 tra Regione del Veneto ed Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto finalizzato all'ampliamento ed al potenziamento di un'offerta formativa integrata tra percorsi di istruzione di primo livello presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e percorsi di Istruzione e Formazione

Professionale. L.R. 31 marzo 2017, n. 8, art. 6, comma 3";

- l'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8 "*Il sistema educativo della Regione Veneto*" e s.m.i.;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Il presente Accordo ha la finalità di:

a) prevenire il fenomeno dell'abbandono da parte di studenti in ritardo con la carriera scolastica, creando condizioni favorevoli all'apprendimento, anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento e attraverso la personalizzazione dei percorsi di studio;
b) orientare e formare minorenni e giovani adulti inseriti in percorsi di primo livello presso i CPIA, promuovendone l'autonomia nello sviluppo di un progetto professionale e di vita e favorendone l'acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro;
c) sostenere l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione professionale favorendo l'inserimento di minorenni e giovani adulti iscritti in percorsi di primo livello presso i CPIA, in percorsi triennali di istruzione e formazione autorizzati dalla Regione e realizzati da Organismi di formazione accreditati, nella prospettiva del successo formativo;
d) potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, Scuole di Formazione Professionale e gli altri soggetti del territorio, attraverso la creazione di partenariati e di reti locali;
e) individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che

assicurino al contempo flessibilità e personalizzazione dei percorsi e standard comuni di valutazione;

f) contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi.

Art. 2 – Destinatari

I destinatari dell'iniziativa attuata in esecuzione del presente Accordo sono studenti minorenni, italiani e stranieri, iscritti ai corsi di primo livello dei CPIA per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e coloro che abbiano raggiunto la maggiore età dopo l'iscrizione agli stessi corsi.

Art. 3 – Progetto formativo e Patto formativo individuale

Il CPIA predispone un progetto formativo, a seguito del colloquio di orientamento e della valutazione del profilo dell'alunno, effettuata congiuntamente con la Scuola di Formazione Professionale individuata.

Acquisito l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale, il CPIA procede alla formalizzazione del *Patto formativo individuale*, finalizzato alla definizione di un percorso di studio personalizzato.

Il Patto deve essere completo di tutti gli elementi previsti dalle *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento* e sottoscritto dai titolari della potestà genitoriale, informati personalmente circa il contenuto, eventualmente mediante un intervento di mediazione linguistica.

Il Patto formativo individuale è altresì sottoposto per la sottoscrizione a tutti i soggetti interessati al percorso di studio personalizzato, inclusa la Scuola di Formazione Professionale.

Art. 4 – Convenzione con gli Organismi accreditati dalla Regione

Sulla base dei Patti formativi individuali sottoscritti i CPIA stipulano una convenzione con gli

Organismi accreditati dalla Regione per l'erogazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, finalizzata a favorire il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado congiuntamente alla frequenza di:

a) interventi di orientamento professionalizzante, con incontri teorici e laboratoriali presso Scuole di Formazione Professionale;
b) interventi per l'acquisizione di crediti formativi finalizzati alla prosecuzione in percorsi triennali attivati in scuole di formazione professionale;
c) interventi per l'acquisizione di crediti formativi finalizzati all'inserimento dell'allievo nel secondo anno di un percorso triennale, previo accertamento delle conoscenze e competenze acquisite.

La titolarità educativa dell'iscrizione in detti percorsi integrati resta comunque in capo al CPIA fino al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo.

Art. 5 - Impegni delle Parti

Allo scopo di favorire l'efficace attuazione del presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a:

a) garantire per le parti di rispettiva competenza la diffusione del presente Accordo presso tutti i soggetti coinvolti;
b) sollecitare e favorire la costituzione di tavoli territoriali di raccordo tra CPIA e Scuole di Formazione Professionale quale luogo di confronto e di coordinamento per l'esame e il monitoraggio dei casi a rischio di insuccesso scolastico e di abbandono e per la promozione e lo scambio di buone pratiche.

Art. 6– Oneri

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 7 – Monitoraggio

Entro la fine di ogni anno scolastico l'USRV richiederà a ciascun CPIA un monitoraggio quantitativo e qualitativo dei processi indotti dal presente Accordo e degli esiti delle azioni poste in essere.

Art. 8 – Durata

La durata dell'Accordo è fissata dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2028, data di conclusione dell'anno scolastico 2027/2028.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione scolastica vengano in possesso in occasione dell'espletamento delle attività del presente Accordo e dei successivi atti ad esso connesso, saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi informativi nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR).

Art. 10 – Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Accordo, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Art. 11- Norme finali

1. Il presente Accordo può essere oggetto, di comune accordo tra le Parti, di successive integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie per adeguamento a nuove disposizioni normative, a seguito di necessità riscontrate nelle attività di monitoraggio di

cui all'art. 7.

2. Il presente Accordo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

3. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

L'Assessore all'Istruzione, alla Formazione, alle Competenze e alle Politiche culturali

dott.ssa Valeria Mantovan

VALERIA MANTOVAN
05/02/2026 15:52:48 UTC+0100

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Il Direttore Generale

dott. Marco Bussetti

Firmato digitalmente da BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO